

**Beniamino Sandrini**

**Via del Fante, n° 21**

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, 20.04.2010

**C.E. Dossier: EU-Pilot 240/08/ENVI**  
**EU-Pilot 488/09/ENVI**  
**Procura della Repubblica: 08/805 ANCNR**

*D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.*

*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

Alla **Commissione Europea**  
Direzione Generale - Ambiente  
ENV.A.2 - Infrazioni  
B-1049 Bruxelles (Belgio)

**e per conoscenza:**

Alla **Procura della Repubblica**  
presso Tribunale di Verona  
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV  
Corte Giorgio Zanconati, 1  
37122 - VERONA

Al **Dott. Gianluigi Soardi**  
Sindaco Comune di Sommacampagna  
Piazza Carlo Alberto, 1  
37066 - SOMMACAMPAGNA

## **Oggetto: Nuove Sentenze sulla VIA e VAS, applicabili all'Aeroporto e all'Interporto ?**

In data 26.03.2010, alla Commissione Europea, al Difensore Civico di Verona e alla Procura della Repubblica, avevo scritto una lettera avente oggetto: Segnalazioni di NUOVE "violazioni alla V.I.A." in Aeroporto e all'Interporto. Nonostante sia in corso di verifica una violazione di VIA-VAS, l'Aeroporto Catullo e l'Interporto Quadrante Europa, continuano ad ampliare Opere ed Infrastrutture, una segnalazione che iniziava con questo paragrafo:

A seguito di comunicazioni ricevute dalla Commissione Europea Ambiente, nelle quali mi veniva segnalato che entro 4 settimane le pratiche: EU-PILOT 240/08/ENVI e: EU-PILOT 488/09/ENVI sarebbero state archiviate, qualora non avessi fornito ulteriori "nuovi" elementi, al fine anche di ricercare questi "nuovi" elementi, in data 15 Gennaio 2010 avevo scritto al Presidente dell'Aeroporto Catullo, una lettera avente questo oggetto: Aeroporto "Valerio Catullo". Richiesta Perizia Asseverata (giurata) per tutto quanto è stato realizzato dall'Aeroporto Valerio Catullo, dal 13 Marzo 1999 ad oggi e... in data 9 Febbraio 2010, avevo scritto al Presidente del Consorzio Z.A.I. (Quadrante Europa) una lettera avente questo oggetto: Insedimento "Quadrante Europa": Richiesta "perizia asseverata" che sia descrittiva di: ampliamenti, potenziamenti, modifiche e/o di quant'altro realizzato all'interno del perimetro di aree gestite dal Consorzio ZAI, dall'entrata in vigore della Direttiva V.I.A. e, alla data odierna, né il Presidente dell'Aeroporto Catullo e né il Presidente del Consorzio ZAI hanno MAI risposto.

Da detta mia lettera è trascorso un altro mese e, ad oggi, non ho ancora ricevuto nessuna perizia asseverata, ma considerato che da Gennaio sono trascorsi 3 mesi e che nel frattempo, da diversi Tribunali Amministrativi Regionali, dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale sono state pubblicate nuove Sentenze in merito alla V.I.A. e alla V.A.S., con la presente si segnalano dette Sentenze affinché la Commissione Europea Ambiente possa determinare in merito a quanto denunciato dal sottoscritto, in modo che poi il Sindaco del Comune di Sommacampagna, presso il quale comune ha sede la Società Aeroporto V. Catullo S.p.A. e sul quale territorio comunale insiste l'80% del sedime aeroportuale, possa prendere gli opportuni provvedimenti "a difesa della salute pubblica" (Sindaco che per legge è il Responsabile della salute pubblica dei cittadini residenti nel comune dallo Stesso amministrato).

In questi ultimi tre giorni, da quando i voli presso l'Aeroporto sono stati tutti **cancellati**, causa i problemi creati dal vulcano Eyjafjallajökull la qualità della vita della popolazione è cambiata.



I cittadini di Caselle, come nel periodo da **Marzo a Maggio 1999**, quando l'Aeroporto venne chiuso per prolungare la pista **sembra impossibile vivere questo "silenzio"** dovuto alla mancanza delle attività di volo dell'Aeroporto Catullo.

Arrivi					Partenze				
N. VOLO	SCALO DI PROVENIENZA	ORA STIMATA	ORA EFFETTIVA	STATO DEL VOLO	N. VOLO	SCALO DI ARRIVO	ORA STIMATA	ORA EFFETTIVA	STATO DEL VOLO
7M 09058	CATANIA	07:50	09:20		LH 03949	FRANCOFORTE	06:30	06:30	Cancellato
VY 06780	BARCELONA	08:40	08:40	Cancellato	EN 03949	FRANCOFORTE	06:30	06:30	Cancellato
IG 09726	CATANIA	08:45	08:45	Cancellato	UA 09260	FRANCOFORTE	06:30	06:30	Cancellato
LH 03934	MONACO	09:10	09:10	Cancellato	IG 07888	SHARM EL SHEIKH	06:55	13:00	
EN 03934	MONACO	09:10	09:10	Cancellato	NO 06654	MARSA ALAM	07:00	07:00	
IG 00569	OLBIA	09:10	09:10	Cancellato	IV 08584	CATANIA	07:00	07:00	Cancellato

Credo pertanto che questa eccezionale occasione sia da sprone al Sindaco di Sommacampagna, per iniziare ad agire concretamente a compiere tutte quelle azioni - che i precedenti Sindaci non hanno attivato - al fine di **obbligare l'Aeroporto Catullo e il Quadrante Europa al rispetto della VIA e della VAS** ottenendo peraltro, tutta quella serie di azioni atte a Mitigare, Compensare, Risanare e Restaurare l'Ambiente leso da **violazioni di enti pubblici gestori**.

Tutto ciò premesso **segnalo le seguenti nuove Sentenze** che possono avere attinenza con **mancanza di V.I.A.** e **mancanza di V.A.S.** dell'**Aeroporto Catullo** (a Sud di Caselle) e del **Quadrante Europa** (confinante ad Est di Caselle):

**VIA - Normativa comunitaria - Necessità di esperire la procedura di VIA - Valutazione caso per caso - Fissazione di soglie - Modifiche ex d.lgs. n. 4/2008 - Svolgimento di un sub procedimento preventivo - Progetti di cui all'allegato IV al d.lgs. n. 152/2006 sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni - Deroga all'obbligo di compiere la verifica - Potere regionale - Esclusione.**

La necessità di esperire la procedura di VIA, è rimessa dalla normativa comunitaria, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: art. 4, paragrafo 2), a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie. Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008, l'effettuazione della VIA è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilità dell'opera alla VIA medesima (art. 20 d.lgs. n. 152 del 2006). Sicché, atteso il rinvio alla normativa nazionale, se non è dato ravvisare una violazione diretta della normativa comunitaria (la verifica delle regole di competenza interne, comunque, sarebbe preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari: sentenza n. 368 del 2008), per i progetti indicati dall'allegato IV al d.lgs. n. 152 del 2006, sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni, non sembra che queste possano derogare all'obbligo di compiere la verifica, potendo solo limitarsi a stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria. Pres. Amirante ,Est. Finocchiaro - *Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Umbria -*

**CORTE COSTITUZIONALE - 8 aprile 2010, n. 127**

**Al sottoscritto, non risulta che... dal 1999 ad oggi i progetti di ampliamento e di potenziamento dell'Aeroporto Catullo e del Quadrante Europa siano mai stati sottoposti a "verifica di assoggettabilità dell'opera alla V.I.A."**

**VIA - Obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA - Tutela ambientale - Livello di tutela uniforme - Introduzione di limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina- Possibilità - Esclusione.**

L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso. Pres. Amirante ,Est. Finocchiaro - *Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Umbria -*

**CORTE COSTITUZIONALE - 8 aprile 2010, n. 127**

**Al sottoscritto, non risulta che... dal 1999 ad oggi i progetti di ampliamento e potenziamento dell'Aeroporto Catullo e del Quadrante Europa siano mai stati sottoposti a "verifica di assoggettabilità dell'opera alla V.I.A."**

**VIA - Interventi di modifica di impianti già esistenti - Sottoposizione a screening - Direttiva 85/337/CEE - Principio del "cumulo di progetti" - Interazione con gli insediamenti esistenti.**

La Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla successiva Direttiva 97/11/CEE all'art. 4, c. 3, prevede criteri riferibili agli interventi di modifica d'impianti già esistenti - che impongono di tenere conto, ai fini della sottoposizione a screening, della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, "del

cumulo con altri progetti". Pertanto la valutazione cui l'Amministrazione è chiamata non può esaurirsi nell'esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti, a maggior ragione se gli stessi - pur ricadenti in una zona costiera e di indubbio pregio ambientale - non siano stati a suo tempo sottoposti ad alcuna previa verifica ambientale. (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-21/07, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163) Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murrone e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - [TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412](#)

**L'Aeroporto Catullo e il Quadrante Europa sono infrastrutture confinanti-contigue, separati da due autostrade e al sottoscritto non risulta alcuna sottoposizione a screening per interazione con altri insediamenti esistenti.**

**VIA - Interventi di ampliamento - Valutazione complessiva - Ratio - Segmentazione artificiosa - Compromissione dell'efficacia concreta della Direttiva VIA.**

La ratio sottesa ad una valutazione complessiva degli interventi di ampliamento risiede nel voler evitare che un'artificiosa segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni possa compromettere l'efficacia concreta della Direttiva sulla VIA. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murrone e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.) -

[TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412](#)

**L'Aeroporto Catullo e il Quadrante Europa stanno e hanno realizzato diverse opere in tempi successivi e al sottoscritto questo sembra una evidente violazione della V.I.A. segmentando e procrastinando progettazioni.**

**VIA - Modifiche o estensioni di progetti già autorizzati - Disciplina regionale della Sardegna - Del. di giunta 5/11 del 15/02/2005 - Armonizzazione con la disciplina comunitaria - Giudizio di sostanzialità della modifica - criteri di origine comunitaria - Effetti combinati dei nuovi interventi rispetto all'insediamento esistente.**

La deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 5/11, del 15 febbraio 2005 - nel disciplinare, all'All. A, la procedura di screening ambientale - vi sottopone, all'art. 2, "le modifiche o estensioni di progetti... già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", per poi escludere dallo stesso screening, all'art. 3, n. 6, "le modifiche non sostanziali". Tale disciplina ben può essere armonizzata con la necessità, imposta dal diritto comunitario, di tener conto del "cumulo di effetti" tra il nuovo intervento e gli insediamenti ad esso preesistenti. E, difatti, la normativa regionale si limita ad introdurre un criterio inerente il grado di rilevanza richiesta affinché la modifica debba essere sottoposta a VIA (statuendo che debba trattarsi di una "modifica sostanziale"), ma non precisa affatto i criteri in base ai quali tale giudizio deve essere compiuto. Il giudizio di "sostanzialità della modifica" dovrà, quindi, effettuarsi, sulla base di tutti i criteri di origine comunitaria, quali la rilevanza del sito naturale interessato e, soprattutto, l'effetto combinato dei nuovi interventi rispetto all'insediamento edilizio preesistente. Diversamente ragionando - ritenendo, cioè, che la mancata previsione espressa del criterio di "cumulo" nella disciplina regionale ne impedisca l'utilizzo - si finirebbe per attribuire alla normativa locale un tenore incompatibile con il diritto comunitario, che ne dovrebbe comportare la disapplicazione. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murrone e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.)

[TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412](#)

**L'Aeroporto Catullo e il Quadrante Europa sono infrastrutture confinanti e contigue e al sottoscritto non risulta alcun esame sul "cumulo degli effetti" che le modifiche sostanziali ai progetti possono avere sull'ambiente.**

**VIA - Obbligo di sottoposizione a VIA o verifica di assoggettabilità - Disciplina statale - Livello di tutela uniforme**

L'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che nella disciplina statale rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale (tra le altre, sentenze n. 249 del 2009 e n. 62 del 2008), comprese la «produzione», il «trasporto» e la «distribuzione nazionale dell'energia» (sent. n. 88 del 2009). Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Pres. del Cons. dei Min. c. Regione Puglia.

[CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 120](#)

**L'Aeroporto Catullo e il Quadrante Europa, infrastrutture per movimentare persone-merci, sono poli attrattori di traffico e pertanto nel rispetto del valore della tutela ambientale... dovevano essere assoggettati alla VIA.**

**VIA - VAS - Differenza - Piani e programmi - Singoli progetti - Art. 5, d.lgs. n. 152/2006.**

L'art. 5, let. a), del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce chiaramente che la Valutazione Ambientale Strategica riguarda solo i piani e i programmi e non i singoli progetti. Pres. Passanisi, Est. Capitano - Comune di Pergola (avv. Bedetti) c. Provincia di Pesaro e Urbino (avv. Valentini), Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e altri (Avv. Stato), A.S.U.R. Marche Zona Territoriale n. 3 di Fano (avv. Barattini) e altri (n.c.) -

[TAR MARCHE, Sez. I - 4 marzo 2010, n. 100](#)

**Il PIANO di sviluppo dell'Aeroporto Catullo e il MASTERPLAN del Quadrante Europa essendo PIANI e PROGRAMMI devono essere sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica. Poi i vari progetti verranno sottoposti a VIA.**

**VIA - Realizzazione del progetto - Valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo - Esistenza di insediamenti produttivi circostanti - Istruttoria - Mancata valutazione - Illegittimità del giudizio di compatibilità ambientale.**

Ai sensi sia dell'art. 2, lett. b), del d.P.R. 12 aprile 1996, sia dell'art. 24, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la valutazione di impatto ambientale deve assicurare che "per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale". Ne consegue l'illegittimità del giudizio di compatibilità ambientale la cui istruttoria sia risultata carente sotto il profilo della valutazione dell'esistenza di insediamenti produttivi circostanti (quali che ne siano i caratteri, ossia irrilevante restando che si tratti di aziende agricole o zootecniche a carattere industriale). Pres. Riccio, Est. Dell'Utri - E. s.r.l. (avv. carbone) c. I.A. e altri (avv. ti Romano e Troisi) - [CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1134](#)

**L'Aeroporto Catullo e il Quadrante Europa sono infrastrutture confinanti-contigue, separati da due autostrade e al sottoscritto non risulta alcuna valutazione dell'esistenza di insediamenti produttivi circostanti**

**VIA - Regione Veneto - L.r. n. 10/99 - Comune interessato - Mancato coinvolgimento nel procedimento di VIA - Illegittimità.**

Nel corso del procedimento di VIA, al "comune interessato" (secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) deve essere garantita la possibilità di esprimere il parere previsto dall'art. 17 della medesima legge regionale. Il mancato coinvolgimento dell'ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo (nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta, pertanto, l'illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comune di Villafranca di Verona (avv. ti Avanzi, Dalfini e Zambelli) c. Regione Veneto (avv. ti Ligabue, Munari e Zanon).

[TAR VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304](#)

**L'Aeroporto Catullo è ubicato nel Comune di Sommacampagna e il Comune di Verona "confinante", non è mai stato interessato in una VIA per l'Aeroporto Catullo. Il Quadrante Europa è ubicato nel Comune di Verona e il Comune di Sommacampagna "confinante", non è mai stato interessato in una di VIA per il Quadrante Europa.**

**VIA - Atti di autorizzazione o approvazione non preceduti da VIA - Sanzione della nullità - Art. 4, ultimo comma, d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina ante e post novella ex d.lgs. n. 3/2008.**

Mentre il legislatore del 2006 all'art. 4, ult. comma del Codice dell'Ambiente, aveva previsto la più grave sanzione della nullità degli atti di autorizzazione od approvazione non preceduti dalla VIA, con l'art. 1, comma 3 del D.Lg.vo 16.1.2008 n. 3, che ha modificato il citato art. 29 del D. Lg.vo 152/2006, si è tornati all'inquadramento della violazione di legge in esame nella generale categoria dell'annullamento (per la "sola" annullabilità, prima dell'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente, si era già espresso C.d.S, Sez. VI, 3 marzo 2006, n. 1023). Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia (avv. ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) -

[TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583](#)

**L'Aeroporto Catullo e il Quadrante Europa sono infrastrutture che sono state modificate sostanzialmente anche prima del 2006 ed a parere del sottoscritto tutte le autorizzazioni rilasciate per ampliamenti... sono "nulle".**

**VIA - Procedimento - Natura - Mezzo preventivo di tutela ambientale - VIA postuma alla realizzazione dell'opera - Illegittimità.**

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è per sua natura e configurazione normativa un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto (il quale deve essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa dell'opera progettata) e conseguentemente prima della realizzazione dell'opera (fisiologicamente successiva all'approvazione del progetto). La natura ontologicamente preventiva della V.I.A. è costantemente affermata tanto dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte Giustizia CE, Sez. II, 03 luglio 2008, nella causa C-215/06, nonché Corte Giustizia CE, Sez. II, 05 luglio 2007, nella causa C-255/05), quanto da quella nazionale (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563; nonché T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 10 aprile 2008, n. 894; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 16 febbraio 2008, n. 306; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 11 agosto 2007, n. 726). Ne consegue che una VIA postuma all'autorizzazione dell'opera e allo svolgimento dei lavori deve considerarsi illegittima, perché adottata in violazione dei precetti comunitari (dr. 85/337) e nazionali (artt. 3 ter e 29 del d.lgs. n. 152/2006) improntati al principi di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale. Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia (avv. ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) -

[TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583](#)

**Per quanto realizzato all'Aeroporto Catullo e al Quadrante Europa non potrà pertanto essere predisposta una VIA postuma alle varie autorizzazioni rilasciate e pertanto una VIA in sanatoria deve considerarsi "illegittima".**

**VIA - Amministrazione preposta al giudizio di compatibilità - Pronuncia successiva alla realizzazione delle opere - Obbligatorietà - Esclusione.**

In linea di principio, l'Amministrazione preposta al giudizio di compatibilità ambientale non può considerarsi tenuta ad esprimere tale giudizio dopo l'inizio delle opere. Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia (avv. ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) -

[TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583](#)

**Per quanto realizzato all'Aeroporto Catullo e al Quadrante Europa non potrà pertanto essere predisposta una VIA postuma alle varie autorizzazioni rilasciate e pertanto una VIA in sanatoria deve considerarsi "illegittima".**

VIA - Giudizio di compatibilità ambientale negativo - Interventi o progetti oggetto di verifica - realizzabilità in funzione di eccezionali motivi di interesse pubblico - Art. 5, cc. 9 e 10 d.P.R. n. 357/97 - Art. 1, ult. comma, D.M. 17/10/2007 - Ponderazione e giudizio di prevalenza - Soggetti preposti all'autorizzazione dell'opera.

Anche a fronte di un giudizio di compatibilità ambientale negativo, gli interventi o i progetti oggetto di verifica possono comunque essere "autorizzati", laddove ricorrano quei pregnanti ed eccezionali motivi di interesse pubblico espressamente indicati dal legislatore (cfr.art. 5, cc. 9 e 10 del d.P.R. n. 357/97 e art. 1, ultimo comma, D.M. 17/10/2007). La ponderazione ed il giudizio di prevalenza degli interessi de quibus intervengono in un momento successivo al giudizio negativo di compatibilità ambientale e gravano sui soggetti preposti all'autorizzazione dell'opera, soggetti che, acquisita la previa VIA negativa, sono chiamati a vagliare ed esternare le eccezionali e prevalenti ragioni pubbliche (per come tipizzate dal legislatore) che eventualmente impongano comunque la realizzazione dell'intervento. Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) - [TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583](#)

**Per quanto realizzato all'Aeroporto Catullo e al Quadrante Europa se qualora e comunque fosse realizzata una VIA in sanatoria ed avesse da ottenere parere negativo gli interventi sarebbero comunque autorizzabili dopo adeguati interventi di Mitigazione, di Compensazione, di Risanamento e di Restauro Ambientale?.**

VIA - Art. 22 d.lgs. n. 152/2006 - Versione originaria - Disciplina delle procedure di VAS - Rinvio alla normativa regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - L.r. n. 11/2005 - Piani e programmi da sottoporre a VAS - Piani e progetti "aventi effetti significativi sull'ambiente" - Significato.

La versione originaria dell'art. 22 del D.LGS 152/2006 demandava alla legislazione regionale la disciplina delle procedure di VAS: nella Regione Friuli Venezia Giulia era applicabile pertanto la l.r. 6.5.2005 n. 11, a norma della quale non tutti i piani e i programmi dovevano essere sottoposti a VAS ma solo quelli "aventi effetti significativi sull'ambiente" (art. 3 comma 1) , intendendosi per tali quelli per i quali sia richiesta ex lege la procedura di VIA. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - O.P. e altri (avv. Longo) c. Comune di San Vito al Tagliamento (avv. Marpillero), Provincia di Pordenone (avv.ti De Col e Rosati) e altro (n.c.).

[TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14/01/2010, n.3](#)

**Il PIANO di sviluppo dell'Aeroporto Catullo e il MASTERPLAN del Quadrante Europa essendo PIANI e PROGRAMMI devono essere sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica. Poi i vari progetti verranno sottoposti a VIA.**

VIA - Esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale - Condizione - Mancanza di impatti significativi sull'ambiente - Art. 20 , c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - L.r. Toscana n. 79/98 - Verifica dell'assenza di impatti - Acquisizione in via istruttoria degli elementi conoscitivi necessari - indicazioni normative.

Contenimento delle conseguenze mediante il ricorso a prescrizioni La condizione affinché un progetto, nei casi stabiliti dalla legge, venga escluso dalla valutazione di impatto ambientale, è che esso non produca impatti significativi sull'ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull'ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 co. 5 D.Lgs. n. 152/06; art. 11 co. 6 e 8 l.r. Toscana n. 79/98). La verifica dell'assenza di impatti significativi presuppone, evidentemente, l'acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell'incidenza ambientale del progetto in questione, elementi che la legge stessa (nella specie: L.r. Toscana, n. 79/98, all. D) si preoccupa di indicare, dettando altresì i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.).

[TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17](#)

**Al sottoscritto, non risulta che... dal 1999 ad oggi i progetti di ampliamento e potenziamento dell'Aeroporto Catullo e del Quadrante Europa siano mai stati sottoposti a "verifica di assoggettabilità dell'opera alla V.I.A."**

Considerato quanto riportato nelle Sentenze come sopra indicate e commentate...

il sottoscritto, come già segnalato, ritiene che la mancanza di V.I.A. e di V.A.S. del Quadrante Europa e dell'Aeroporto Catullo oltre ad avere effetti negativi sulle autorizzazioni rilasciate, abbia comportato la mancanza di opere di Mitigazione, di Compensazione, di Risanamento e di Restauro Ambientale che avrebbero potuto salvaguardare la popolazione di Caselle dagli effetti negativi creati dal Quadrante Europa e dall'Aeroporto Catullo.

E in merito a questo aspetto, solo a titolo di esempio, segnalo quanto contenuto nel **parere NEGATIVO di compatibilità ambientale dell'Aeroporto di Treviso del 14 Maggio 2007**, che in ogni caso, pur negativo, aveva espresso questa prescrizione: "*A compensazione dovrà essere realizzata un'ulteriore area a verde con messa a dimora di alberi, arbusti ed essenze prative per un'estensione di almeno 10 ettari, anche non contigui, ma nei comuni limitrofi all'aeroporto, assumendone la manutenzione*".

Ancora una volta e con l'ennesima segnalazione il sottoscritto sostiene che dal 1999 sia all'Aeroporto Catullo che al Quadrante Europa sono state realizzate opere ed interventi, tali da essere definite "Modifiche Sostanziali" che da sole e/o nel loro insieme dovevano essere preventivamente sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale.

Ancora una volta e con l'ennesima segnalazione il sottoscritto sostiene che dall'entrata in vigore della Direttiva V.A.S.... sia all'Aeroporto Catullo che al Quadrante Europa sono stati elaborati Piani, Programmi e/o Masterplan che dovevano essere preventivamente sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

Ancora una volta e con l'ennesima segnalazione il sottoscritto sostiene che dal 1999 sia l'Aeroporto Catullo che il Quadrante Europa abbiano intenzionalmente violato le Direttive V.I.A. e Direttive V.A.S. e che questo ha avuto come conseguenza gravissime ripercussioni sull'ambiente e sulla salute della popolazione contermina a queste infrastrutture che in dodici anni non hanno effettuato i dovuti investimenti a difesa del territorio e della salute.

**Tutto ciò premesso SI CHIEDE e/o si rinnova la richiesta:**

**Alla Commissione Europea Ambiente** ... **si chiede**, di non archiviare la segnalazione predisposta dal sottoscritto affinché, sia il Quadrante Europa che l'Aeroporto Catullo, abbiano da sottoporre alla Valutazione di Impatto Ambientale - "in sanatoria" - [anche se dalle Sentenze sopra elencate oggi parrebbe che "una VIA in sanatoria" non sia più possibile da espletare e di conseguenza tutte le autorizzazioni rilasciate parrebbero annullabili] quando eseguito, realizzato e potenziato fino alla data odierna e **si chiede** di determinare affinché sia il Masterplan del Quadrante Europa e il Piano di Sviluppo Aeroportuale siano sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

**Alla Procura della Repubblica** ... **si chiede** di verificare e di accertare se, ai Dirigenti e ai Responsabili dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona e del Quadrante Europa gestito dal Consorzio Z.A.I., possono essere imputati dei Reati per aver creato danni all'Ambiente e alla Salute della popolazione che risiede nei territori contermini a queste due infrastrutture che, in particolare, effetti che impattano negativamente sull'abitato di Caselle.

**Al Sindaco del Comune di Sommacampagna**, dato che... sia il Quadrante Europa che... l'Aeroporto Valerio Catullo sono Enti partecipati da Enti Pubblici... **si chiede** se potesse sollecitare [di nuovo] (A) il Consorzio ZAI e (B) l'Aeroporto Catullo a predisporre una "Perizia Asseverata" come a queste società di gestione di servizi pubblici è già stata richiesta, al fine che il sottoscritto possa trasmettere detto documento alla Commissione Europea Ambiente, in modo che questo Ente, possa poi esprimersi inequivocabilmente nel merito delle richieste di Verifica di Infrazione V.I.A. e V.A.S. sia dell'Aeroporto Catullo: EU-Pilot 240/09/ENVI, che del Quadrante Europa: EU-Pilot 488/09/ENVI come queste sono già state segnalate dal sottoscritto.

In attesa di un cortese ma "urgente" riscontro, porgo distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

*Beniamino Sandrini*

